



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 7 del 11/01/2024

**OGGETTO:INTEGRAZIONE FORNITURA DI ATTREZZATURE INVERNALI PER IL CORPO DI
SORVEGLIANZA DI CUI ALLA D.D. N. 356/2023 CIG N° Z013D525D0**

Il Direttore

- In qualità di Responsabile Unico del Progetto;
- Individuato Renzo Guglielmetti Flemma, Ispettore del Corpo di Sorveglianza, quale responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento dell'intervento in oggetto;
- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal suddetto responsabile di procedimento per le suddette fasi;
- Richiamata integralmente la Determinazione n° 356 del 23.11.2023 con la quale si affidava alla ditta Gal Sport di Aosta la fornitura di una serie di attrezzature invernali, quali sci da sci-alpinismo, Kit soccorso in valanga e ramponi da ghiaccio;
- Tenuto conto che, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali in cui operano i guardiaparco del Gran Paradiso, la dotazione di attrezzature invernali adeguate risulta indispensabile per permettere al Corpo di sorveglianza di svolgere le proprie attività d'istituto in condizioni di sicurezza ed efficienza;
- Considerato che, sia per l'ingresso di ulteriori due guardiaparco neoassunti, sia per sopravvenute esigenze di integrazione di attrezzature per i guardiaparco già alle dipendenze dell'Ente Parco, si rende necessario un'integrazione della fornitura e del relativo impegno di spesa per l'acquisto di ulteriori attrezzature invernali per il corpo di Sorveglianza;
- Visto l'art. 120 del d.lgs. 36/2023, che al comma 9 prevede che, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'operatore economico è obbligato all'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- Preso atto che per il contratto in corso con la Ditta Gal Sport di Aosta l'importo di affidamento, di cui alla citata determinazione 356/2023, è pari a € 16.848,36, I.V.A. esclusa e che per le motivazioni di legittimità e merito su indicate risulta dunque possibile disporre l'integrazione pari ad € 3.300,00 IVA esclusa, che rientra nell'ambito del citato art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023;
- Ritenuto pertanto possibile aumentare l'importo del contratto stipulato con la Ditta Gal sport di Aosta, per la fornitura di una serie di attrezzature invernali, quali sci da sci-alpinismo, Kit

soccorso in valanga e ramponi da ghiaccio, per le impreviste ulteriori necessità successivamente intervenute, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere, derivandone un importo complessivo contrattuale di € 20.148.36 IVA esclusa, importo riferito allo stesso CIG n. Z013D525D0 di cui alla D.D. n. 356/2023;

- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, che prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0212161 del 27.12.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2024;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto

determina

1. di approvare l'integrazione del contratto per la fornitura di attrezzature invernali stipulato con la Ditta GAL SPORT SAS, Via Paravera n° 6/A – 11100 Aosta – P.I. 00518620075, in esecuzione della D.D. 356/2023, per consentire l'ulteriore acquisto di n° 4 paia di sci da sci-alpinismo completi di attacchi e pelli sintetiche per la risalita, di n° 2 paia di sci da fondo completi di attacchi, di n° 2 paia di ciaspole, scioline e colla per pelli, per un importo massimo aggiuntivo di € 4.026,00 IVA inclusa, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere, che a seguito di tale integrazione ammonta pertanto a complessivi € 24.581,00 IVA 22% inclusa;
2. di dare atto che l'importo aggiuntivo rientra nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 120, comma 9 del d.lgs. 36/2023;
3. d'impegnare, per quanto sopra indicato, la somma aggiuntiva di € 3.300,00 iva esclusa, pari a € **4.026,00** iva 22% inclusa, con imputazione sul **cap. 12030** del corrente esercizio finanziario;
4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini previsti, previa verifica della regolarità di svolgimento della fornitura di cui trattasi da parte del Responsabile del procedimento di fase.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.